


REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO E ALL'USO DELLA RETE INFORMATICA E TELEMATICA CONSORTILE



dicembre 2010

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO E ALL'USO DELLA RETE INFORMATICA E TELEMATICA CONSORTILE

DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE IN DATA 29.11.2010 N. 38/A/283
APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELLA
SEDUTA DEL 30.12.2010 E NOTIFICATO AL CONSORZIO IN DATA 31.12.2010
N.679514/60.03/F.010.05.1 DI PROT.

SOMMARIO

<i>Art. 1. - Oggetto</i>	1
<i>Art. 2. – Ambito di applicazione</i>	1
<i>Art. 3. – Principi generali</i>	1
<i>Art. 4. – Attività non consentite da parte degli utenti</i>	2
<i>Art. 5. – Amministrazione delle risorse informatiche</i>	3
<i>Art. 6. – Disponibilità della rete e dei servizi</i>	3
<i>Art. 7. – Disposizioni e procedure applicative</i>	3
<i>Art. 8. – Controlli e responsabilità</i>	4
<i>Art. 9. – Responsabilità e sanzioni</i>	4
<i>Art. 10. – Sicurezza e protezione dei dati personali</i>	4
<i>Art. 11. – Abrogazioni</i>	4

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica e dei relativi servizi che è possibile ricevere o offrire all'interno e all'esterno del Consorzio.
2. Il Consorzio promuove ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica, volta a prevenire il rischio di utilizzo improprio delle strumentazioni e delle banche dati di proprietà del Consorzio.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La rete consortile è costituita dall'insieme delle risorse informatiche, ovvero dalle componenti hardware/software, dagli apparati elettronici di elaborazione e comunicazione e dal patrimonio informativo digitale, ovunque ubicati anche all'esterno della sede consorziale, di cui il Consorzio è proprietario o utilizzatore.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni ed esterni che sono autorizzati ad accedere alla rete consortile.
3. Per utenti interni si intendono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato e i collaboratori occasionali.
4. Negli utenti esterni sono compresi anche: le ditte fornitrici di software che effettuano attività di manutenzione limitatamente alle applicazioni di loro competenza, gli enti esterni autorizzati da apposite convenzioni all'accesso a specifiche banche dati con le modalità stabilite dalle stesse, i collaboratori esterni.
5. Gli utenti della rete e delle risorse di elaborazione del Consorzio, come sopra definiti, sono tenuti a farne uso corretto, ad averne cura ed a rispettare i diritti sopra citati, osservando nello specifico le regole stabilite nel presente Regolamento.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Consorzio promuove l'utilizzo della rete informatica e telematica, di internet, della posta elettronica e dei servizi ed applicazioni informatiche quali strumenti utili a perseguire le proprie finalità istituzionali.
2. Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche alle quali ha accesso e dei dati trattati; è altresì responsabile del contenuto delle comunicazioni effettuate e ricevute anche per quanto attiene la riservatezza dei dati ivi contenuti, la cui diffusione impropria potrebbe configurare violazione del segreto d'ufficio o della normativa per la tutela dei dati personali.

3. Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni attività compiuta nella rete informatica è sottoposta a registrazione in appositi file riconducibili ad un account di rete; detti file, nel rispetto dell'ordinamento in materia, possono essere soggetti a trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo e possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione della normativa vigente.

ART. 4 - ATTIVITÀ NON CONSENTITE DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Nell'uso delle risorse informatiche non sono consentite le seguenti attività:
 - a) utilizzare le risorse informatiche in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) utilizzare le risorse informatiche per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Consorzio o con modalità/strumenti/applicazioni non leciti o dannosi anche solo potenzialmente per la rete consortile, per gli utenti e comunque per il Consorzio stesso;
 - c) comunicare ad altri, rendere disponibili o comunque accessibili ad altri, i dati (username e password) per l'accesso alle risorse informatiche; ogni password è segreta, strettamente personale, non deve essere divulgata e deve essere debitamente conservata.
 - d) agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità o le prestazioni per altri utenti;
 - e) installare o eseguire software non autorizzati e comunque utilizzare software per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Consorzio;
 - f) cancellare, copiare o asportare software per scopi non istituzionali;
 - g) impiegare componenti hardware per finalità non compatibili con l'attività istituzionale o, comunque, in modo di incidere negativamente sui livelli di sicurezza, funzionalità e privacy della rete consortile;
 - h) rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware;
 - i) utilizzare qualunque tipo di sistema per controllare le attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare dati, informazioni e software di altri utenti o, comunque, in violazione dei livelli di sicurezza, funzionalità e privacy della rete consortile;
 - l) usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi nell'uso della rete consortile;
 - m) abbandonare il posto di lavoro lasciando le risorse informatiche senza protezione da accessi non autorizzati.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE

1. Il Dirigente di area competente, o se non individuato, il Direttore individua i soggetti a cui su indicazione del medesimo compete la responsabilità di:
 - a) gestire esecutivamente (creazione, attivazione, disattivazione e tutte le relative attività amministrative) gli account di rete e i relativi privilegi di accesso alle risorse informatiche, assegnati agli utenti della rete consortile;
 - b) svolgere le attività di gestione e monitoraggio delle risorse informatiche rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati svolte nell'ambito delle finalità istituzionali del Consorzio e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
 - c) utilizzare le credenziali di accesso di amministrazione del sistema, o l'account di un utente tramite reinizializzazione della relativa password, per accedere ai dati o alle applicazioni presenti su una risorsa informatica assegnata ad un utente in caso di prolungata assenza, irrintracciabilità o impedimento dello stesso; tale utilizzo deve essere formalmente richiesto dal dirigente di area o dal responsabile della struttura organizzativa dell'utente assente o, in mancanza, dal Direttore e deve essere limitato al tempo strettamente necessario al compimento delle attività indifferibili per cui è stato richiesto.

ART. 6 - DISPONIBILITÀ DELLA RETE E DEI SERVIZI

1. L'accesso alla rete consortile è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle risorse disponibili, con la possibilità di regolamentare gli accessi quando questo fosse richiesto da ragioni tecniche.

ART. 7 -DISPOSIZIONI E PROCEDURE APPLICATIVE

1. Al Dirigente di area competente, o se non individuato, al Direttore spetta, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, l'eventuale emanazione di disposizioni di dettaglio e l'individuazione delle procedure operative per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti.
2. Le disposizioni di dettaglio e le procedure operative di cui al precedente comma devono equilibrare in modo adeguato e sistematico l'istanza di sicurezza della rete consortile con le esigenze di usabilità, fruibilità, flessibilità e continua evoluzione delle risorse informatiche, assicurandone l'interoperabilità e la migliore dinamica innovativa.
3. Al Dirigente di area competente, o se non individuato, al Direttore compete, all'occorrenza, l'emanazione di ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute nel presente regolamento atte a consentire una più efficace, efficiente e sicura operatività della rete e delle connesse risorse.

ART. 8 - CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

1. Al Direttore spetta l'iniziativa per l'effettuazione, per esigenze organizzative, gestionali e di sicurezza di controlli mirati al riscontro del corretto utilizzo delle risorse informatiche nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento; a tale fine possono essere utilizzati strumenti che consentono un controllo a distanza di tipo generalizzato, indiretto e anonimo, relativo all'intera struttura organizzativa, ad aree, settori o gruppi di utenti.
2. Qualora – durante un controllo generalizzato – vengano rilevate anomalie nell'utilizzo delle risorse informatiche, il Direttore, anche per il tramite del dirigente di area competente, se individuato, può procedere preliminarmente all'invio di un avviso generalizzato relativo all'uso improprio riscontrato, con l'invito ad attenersi scrupolosamente al presente regolamento, e con la facoltà di svolgere successive azioni mirate alla verifica del corretto utilizzo.
3. Il mancato rispetto o la violazione delle norme contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari, nonché con le azioni civili e penali consentite.

ART. 9- RESPONSABILITÀ E SANZIONI

1. La contravvenzione alle regole contenute nel presente Regolamento comporta la revoca delle autorizzazioni ad accedere alle risorse informatiche del Consorzio, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile, amministrativa e disciplinare previste dall'ordinamento esistente.
2. Le spese derivanti da eventuali danni causati da un uso improprio delle apparecchiature sono a carico dell'utente.

ART. 10 - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In materia di misure di sicurezza per la protezione dei dati personali si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 11 – ABROGAZIONI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari ed ogni ulteriore disposizione emanata dal Consorzio contrastante o incompatibile con lo stesso.